

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	3
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	8
AFFARI SOCIALI (XII)	»	14
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	21
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	22

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08917 Matarrese: Sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per la regione Puglia	3
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	5
5-08918 Terzoni: Sulle iniziative di competenza volte a salvaguardare il patrimonio idrico della zona di Gualdo Tadino (Perugia)	3
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	6
5-08916 Carrescia: Sulle iniziative urgenti volte a correggere, nell'ambito delle cosiddette « procedure semplificate », un erroneo riferimento normativo ad una tipologia di rifiuti non catalogata a livello europeo	4
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	7

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08917 Matarrese: Sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per la regione Puglia.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), sottoscrivendo l'interrogazione in titolo, procede ad illustrarne il contenuto.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ed auspica che sia possibile ridurre i tempi di realizzazione delle opere necessarie per chiudere talune procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, in particolare nella Regione Puglia.

5-08918 Terzoni: Sulle iniziative di competenza volte a salvaguardare il patrimonio idrico della zona di Gualdo Tadino (Perugia).

Tiziana CIPRINI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta rice-

vuta e osserva anzitutto che la Regione Umbria ha prorogato per altri venticinque anni la concessione alla Società Rocchetta SpA senza alcun bando pubblico e che tale atto è stato impugnato dinanzi al TAR Umbria dalla Comunanza Agraria, titolare del terreno oggetto della concessione. Ricordato, quindi, che è stato altresì autorizzato un incremento del prelievo idrico senza alcuno studio di bacino o verifica della sostenibilità idrogeologica ed è stata al contempo riconosciuta una nuova acqua minerale disapplicando le disposizioni vigenti ed in assenza di una Valutazione d'incidenza ambientale, lamenta come di fatto queste decisioni pongano a rischio l'approvvigionamento idrico delle popolazioni di Umbria e Marche.

5-08916 Carrescia: *Sulle iniziative urgenti volte a correggere, nell'ambito delle cosiddette « procedure semplificate », un erroneo riferimento normativo ad una tipologia di rifiuti non catalogata a livello europeo.*

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrivendo l'interrogazione in titolo, procede ad illustrarne il contenuto.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ed auspica che l'errore materiale evidenziato nell'interrogazione sia corretto nel più breve tempo possibile. Sottolinea come i numerosi interventi normativi introdotti in questa legislatura in materia di tutela ambientale, ed in particolare per il contrasto agli ecoreati, impongano un'attenta attività di monitoraggio della fase applicativa ed un adeguato sistema di controlli, al fine di evitare che le previste semplificazioni non si traducano in una sorta di *deregulation* controproducente per la salute dei cittadini.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-08917 Matarrese: Sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per la regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad oggi l'Italia è interessata da tre procedure d'infrazione nel settore idrico: le procedure n. 2004/2034, n. 2009/2034 e n. 2014/2059.

Con specifico riferimento alla procedura d'infrazione n. 2004/2034, si fa presente che la stessa riguarda 4 agglomerati, con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti. Sulla base delle ultime informazioni ricevute dalla Regione e trasmesse alla Commissione Europea a febbraio 2016, in riscontro alla lettera di messa in mora (*ex* articolo 260 del TFUE), 2 agglomerati – Taviano e San Vito dei Normanni – hanno superato le criticità contestate, presentando un sistema fognario depurativo adeguato alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. In merito siamo in attesa di ricevere le valutazioni della Commissione Europea.

Per i restanti 2 agglomerati – Casamassima e Porto Cesareo Nardo – permangono delle criticità. In particolare, per quanto riguarda l'agglomerato di Casamassima, l'impianto di depurazione è stato realizzato nel 2012 e, ad oggi, si è in attesa della chiusura del procedimento di assoggettabilità a VIA.

Con riferimento, invece, all'agglomerato di Porto Cesareo Nardo, l'Acquedotto Pugliese ha trasmesso il 4 marzo 2016 ai Soggetti competenti, regione, comune di Nardo ed Autorità Idrica Pugliese, il progetto di variante del tracciato delle opere di collettamento del refluo trattato dall'impianto di Porto Cesareo alla condotta sottomarina di Nardo, in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo di intesa definito a settembre 2015. Allo stato, si è nella fase di perfezionamento delle procedure tecnico amministrative.

In merito alla procedura d'infrazione n. 2009/2034, si evidenzia che la stessa interessa 2 agglomerati – Francavilla Fontana e Trinitapoli – con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile. Sulla base delle ultime informazioni ricevute dalla regione e trasmesse alla Commissione europea a settembre 2015 e febbraio 2016 entrambi gli agglomerati hanno superato le criticità contestate presentando un sistema fognario depurativo adeguato alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. In merito siamo in attesa di ricevere le valutazioni della Commissione europea.

Per quanto concerne, infine, la procedura d'infrazione n. 2014/2059, essa riguarda 25 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti. Sulla base delle informazioni ricevute dalla regione, sono 6 gli agglomerati non direttamente interessati dalla procedura, 9 gli agglomerati ora conformi – per i quali siamo in attesa di ricevere le valutazioni della Commissione europea – e 12 gli agglomerati non conformi.

Per l'adeguamento dei 12 agglomerati non conformi sono previsti 13 interventi di cui 10 in corso e 3 programmati la cui conclusione è prevista al più tardi entro il 2019.

Da ultimo, in merito all'Accordo di Programma Quadro del 27 marzo del 2013, e relativo ad interventi su reti fognarie, si precisa che si tratta di complessivi 22 interventi, finanziati con la delibera CIPE 60 del 2012, per un importo complessivo di 51 milioni di euro. Si tratta di interventi aggiudicati con lavori in corso.

ALLEGATO 2

5-08918 Terzoni: Sulle iniziative di competenza volte a salvaguardare il patrimonio idrico della zona di Gualdo Tadino (Perugia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base degli elementi acquisiti dai competenti Enti territoriali, si rappresenta quanto segue.

Premesso che la regione Umbria è chiamata al rigoroso rispetto dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede di considerare le esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela delle acque, la stessa regione ha previsto, con apposita legge regionale n. 22 del 2008, di mettere un limite ai prelievi delle proprie Concessioni di acqua minerale, tenendo conto della gestione complessiva della risorsa idrica prelevata, superando la precedente normativa che poneva limiti solo alla durata e all'estensione della Concessione.

In questo senso, con specifico riferimento alla proroga della Concessione Rocchetta, la regione Umbria, dopo un confronto in Conferenza di Servizi con tutti gli Enti titolati ad esprimersi secondo la legge regionale, ossia la provincia di Perugia, il comune di Gualdo Tadino, l'Arpa Umbria, l'Ambito Territoriale Integrato n. 1 e l'Ambito Territoriale Integrato n. 2, a fronte di una richiesta da parte della società istante di adduzione pari a 40 litri al secondo, ha limitato la concessione a 25 litri al secondo. Nella suddetta Conferenza sono stati, inoltre, previsti gli opportuni

monitoraggi dei prelievi, finalizzati a valutare gli effetti sull'intero sistema idrologico.

Inoltre, per quanto riguarda la mancata Valutazione di Incidenza, si fa presente che la Concessione mineraria non costituisce atto regionale da assoggettare a tale procedura, che sarà, viceversa, attivata relativamente alla realizzazione degli interventi all'interno della zona SIC in questione.

Riguardo alla presunta mancanza di studi idrogeologici aggiornati, si precisa che i dati derivanti dal sistema di monitoraggio in continuo, previsto dalla citata Conferenza di Servizi, potranno fornire la base di un nuovo studio che andrà ad integrare e aggiornare gli studi e le indagini idrogeologiche eseguite nell'area in esame fin dagli anni '90.

Infine, per quanto concerne nello specifico gli aspetti riguardanti il Pozzo R6, per il quale il Ministero della salute ha riconosciuto una nuova acqua minerale diversa dalla « Rocchetta » e denominata « Serrasanta », si fa presente che, ad oggi, lo stesso non è stato collegato allo stabilimento di imbottigliamento e, quindi, non è ancora in fase di emungimento.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio.

ALLEGATO 3

5-08916 Carrescia: Sulle iniziative urgenti volte a correggere, nell'ambito delle cosiddette « procedure semplificate », un erroneo riferimento normativo ad una tipologia di rifiuti non catalogata a livello europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante si rappresenta che il codice riportato al punto 12.16 del sopracitato Allegato 1, Suballegato 1, appare errato, in quanto tale codice non corrisponde ad alcun tipo di rifiuto, dal momento che nella Decisione 2000/532/CE, relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, tale codice neppure esiste.

Pertanto, questo Ministero, si è già attivato per provvedere alla necessaria rettifica del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998, che garantendo avverrà nei tempi minimi necessari per quanto riguarda questo ministero, salvo ovviamente l'acquisizione dei previsti concerti con le altre amministrazioni competenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	10
5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l'elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio	8
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, in materia di iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e UGL	9
Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assoturismo, Federalberghi, Federterme e Federturismo Confindustria	9
Rappresentanti di FLAICA Uniti CUB	9

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 giugno 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.20.

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene TINAGLI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, rileva

l'assurdità della situazione illustrata nel suo atto di sindacato ispettivo, osservando come sia preoccupante che, al di là delle competenze delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte, non si pervenga ad una interpretazione univoca della normativa vigente e non si riesca a trovare una soluzione che consenta l'accesso al pensionamento di una persona non più in grado di svolgere la sua attività lavorativa.

5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l'elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S) ringrazia il sottosegretario per avere chiarito che, sulla

base del sistema di calcolo utilizzato a livello europeo, l'utilizzo di un *voucher* nella settimana in cui si effettua la rilevazione statistica consente il conteggio di un nuovo occupato e, quindi, l'aumento del tasso di occupazione. Ricordando che il *voucher* non configura un'autonoma fattispecie contrattuale ma solo una modalità di pagamento della prestazione lavorativa, osserva che, a suo avviso, la metodologia di calcolo si presta a utilizzi strumentali, a fini propagandistici, anche se la realtà della situazione è stata smascherata dai dati più recenti dell'ISTAT, che, dimostrano che il *Jobs Act* ha provocato una bolla occupazionale, scoppiata al ridursi degli incentivi per le nuove assunzioni. A suo avviso, la propaganda della maggioranza e del Governo ha spacciato per un successo l'allargamento dell'area della precarietà occupazionale ed auspica, pertanto, la revisione della metodologia statistica adottata a livello europeo per la rilevazione dei dati relativi al mercato del lavoro.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, in materia di iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali FIL-CAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assoturismo, Federalberghi, Federterme e Federturismo Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.

Rappresentanti di FLAICA Uniti CUB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.25.

ALLEGATO 1

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Tinagli concernente le criticità emerse in sede amministrativa in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una dipendente pubblica con problemi di salute, faccio presente quanto segue.

Le disposizioni normative di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 102 del 2013, (cosiddetta « quarta salvaguardia ») individuavano tra i soggetti e salvaguardati i fruitori di permessi ai sensi legge n. 104 del 1992 nel corso dell'anno 2011, coloro che perfezionavano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

L'Inps ha effettuato le operazioni di verifica e monitoraggio e, in considerazione del limite massimo di 2.500 unità da salvaguardare previste dalla norma, ha ammesso al trattamento pensionistico tutti i soggetti che avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2012.

Successivamente l'INPS, in considerazione il nuovo limite massimo di 1.800 unità previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 147 del 2014 (cosiddetta « sesta salvaguardia ») ha provveduto a riesaminare tutte quelle domande ripresentate per l'ammissione alla cosiddetta « sesta salvaguardia » inviando le relative comunicazioni a tutti coloro i quali avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 10 agosto 2013.

Con riguardo al caso in esame, l'INPS ha precisato che l'interessata aveva maturato il requisito per il diritto alla pensione

di anzianità in data 7 marzo 2015, con accesso, quindi, al relativo trattamento dal giorno 8 marzo 2016.

Pertanto, avendo acquisito la decorrenza al trattamento pensionistico in data successiva al 6 gennaio 2015 (termine previsto dalla normativa che disciplina la « quarta salvaguardia »), e altresì successiva al 6 gennaio 2016 (termine previsto dalla normativa che disciplina la « sesta salvaguardia » – secondo quanto rappresentato dall'INPS – l'interessata non è rientrata tra i possibili beneficiari delle predette operazioni di salvaguardia.

Di conseguenza l'INPS, ricevuta la domanda di pensione, ha accertato che l'interessata non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto alla pensione e, pertanto, ha contattato, tempestivamente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché provvedesse all'immediata riassunzione in servizio, al fine di evitare una soluzione di continuità tra trattamento stipendiale e pensionistico.

Per quanto concerne la procedura di riconoscimento della pensione di inabilità, l'INPS ha precisato la sua estraneità alla stessa. Infatti, ricordo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all'INPS, rientra nel potere-dovere del datore di lavoro, cui viene presentata la domanda per il riconoscimento dell'inabilità, l'avvio dell'*iter* procedurale e la definizione dello stesso, mentre alla commissione medica competente è riservata la valutazione sanitaria e la conseguente formulazione del giudizio medico legale dello stato di inabilità del dipendente.

All'INPS, invece, compete solo la liquidazione della pensione di inabilità, ricorrendo le condizioni sanitarie e i requisiti di carattere contributivo prescritti dalla legge.

Dalla documentazione disponibile agli atti dell'INPS, evince come l'interessata abbia presentato, nel corso dell'anno 2015, al proprio Istituto scolastico una domanda di riconoscimento dello stato di inabilità, ottenendo dalla competente commissione ASL il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Tale giudizio medico legale è stato successivamente sostituito da un nuovo giudizio medico legale emesso dalla commissione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze de L'Aquila, che ne ha previsto una rivedibilità proprio nel mese corrente.

In virtù di tale riconoscimento l'interessata è stata collocata in aspettativa, in attesa della verifica della permanenza del requisito sanitario da parte della competente commissione del Ministero dell'economia e delle finanze che avverrà nel mese in corso.

ALLEGATO 2

5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l'elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini ed altri – inerente ai criteri adottati dall'ISTAT per la rilevazione dei dati occupazionali – faccio presente quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che le principali caratteristiche della rilevazione – dagli aspetti metodologici alle definizioni delle variabili e degli indicatori – sono armonizzate a livello europeo sulla base di *standard* internazionali definiti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nonché sulla base di specifici regolamenti del Consiglio e della Commissione europea.

La rilevazione, conformemente a quanto avviene nei 28 Paesi dell'Unione europea, definisce occupato una persona di 15 anni e più che, nella settimana di riferimento:

ha svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;

ha svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nell'impresa di un familiare nella quale collabora abitualmente;

è assente dal lavoro (per ferie, malattia o cassa integrazione) ma continua a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione.

Tale metodologia è in vigore da diversi anni e la sua stabilità consente il monitoraggio costante dell'evoluzione del mercato del lavoro sia in chiave nazionale che internazionale.

In considerazione della definizione di occupato adottata e delle specificità delle prestazioni lavorative accessorie, coloro che nella settimana di riferimento hanno avuto una retribuzione tramite voucher, a fronte di una prestazione lavorativa di almeno un'ora, vengono classificati come occupati; per contro, l'essere titolare di un voucher ricevuto per aver lavorato in una settimana diversa da quella di riferimento non classifica la persona stessa come occupato.

Il Governo ha valutato positivamente i dati diffusi dall'ISTAT sull'evoluzione del mercato del lavoro in aprile, e citati dagli interroganti, in quanto essi dimostrano come la partecipazione al mercato del lavoro sia in aumento.

Voglio aggiungere inoltre che, sulla base dei dati ISTAT, tra il primo trimestre del 2015 e il primo trimestre del 2016, il numero di occupati è cresciuto complessivamente di 242 mila unità. Il dato più rilevante riguarda la crescita del numero dei soggetti occupati stabilmente, ossia quelli con contratto a tempo indeterminato, che è stata pari a 341 mila unità, mentre rimane stabile il numero dei lavoratori a termine e si riduce quello dei collaboratori e dei lavoratori autonomi.

Tali dati, dunque, portano ad escludere un ruolo preminente dei voucher nella dinamica del mercato del lavoro di quest'anno, evidenziando, come già detto, la crescita del numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. La preoccupazione degli onorevoli interroganti in ordine alle ore lavorate appare infondata anche alla luce della nota diffusa, lo

scorso 1° giugno, dall'ISTAT che ha precisato che il numero di soggetti, occupati, che hanno lavorato meno di 10 ore a settimana, sia stato, nel 2015 pari al 2,7 per cento del totale, in calo rispetto al 2,8 per cento del 2014.

Sempre con riferimento al lavoro accessorio, ricordo che, lo scorso 10 giugno, il Governo ha approvato uno schema di decreto correttivo che introduce la piena tracciabilità dei voucher, attraverso l'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione prevedendo sanzioni che vanno da 400 a 2.400 euro per lavoratore in caso di omessa la comunicazione. La predetta misura conferma l'impegno del

Governo nel combattere ogni forma di illegalità e di abuso nel mercato del lavoro, contrastando i comportamenti irregolari che sfruttano il lavoro ed alterano la corretta concorrenza tra le imprese.

Da ultimo, al fine di fornire un quadro informativo più approfondito sul mercato del lavoro, faccio presente che, nello scorso mese di dicembre, il Ministero del lavoro insieme all'INPS e all'INAIL ha stipulato un protocollo di intesa con l'ISTAT nell'ottica di promuovere iniziative di integrazione delle informazioni in possesso dei vari enti. I primi risultati di questo importante processo di collaborazione sono attesi entro la fine dell'anno.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06827 Nesci: Sul commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario	14
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	16
5-07387 Fregolent: Sull'assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non autosufficienti	15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	19

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.30.

5-06827 Nesci: Sul commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, nel ricordare di avere già presentato numerosi atti di sindacato ispettivo in relazione alla gravissima condizione in cui si trova il sistema sanitario della Calabria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta.

Lamenta, in particolare, la totale mancanza di iniziativa della Giunta regionale della Calabria che rimane inerte di fronte all'attività dei commissari, anche in pre-

senza di violazioni delle normative vigenti, e non delinea un percorso di uscita dalla situazione di commissariamento. Segnala, inoltre, che il deficit sanitario è in costante aumento, anche con la gestione commissariale, ricordando che recentemente il « tavolo governativo » ha individuato numerosi aspetti critici inerenti alla gestione delle regioni in piano di rientro da disavanzo sanitario. Richiama, in proposito, i ritardi nel pagamento dei fornitori, la riduzione di circa il 5 per cento dei posti letto regionali, il disastroso funzionamento della ASL di Reggio Calabria, la mancata ricollocazione del personale dei presidi ospedalieri soppressi, l'incremento della spesa farmaceutica, il mancato rispetto delle procedure per la fusione di ospedali.

Sottolineando che la gestione commissariale è stata prorogata senza un atto formale, evidenzia il connesso problema del blocco del *turn-over*, con le sue ricadute negative in relazione al rispetto della normativa europea in materia di turni di riposo del personale sanitario. Nel ribadire la propria intenzione di proseguire con costanza e in maniera puntuale l'azione di vigilanza e controllo rispetto alle carenze della sanità nel Meridione, osserva che la

grave situazione della Calabria non può essere risolta solo tagliando le risorse, senza ridurre gli sprechi, non rispettando la normativa nazionale e regionale.

5-07387 Fregolent: Sull'assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non autosufficienti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (PD), ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, auspica un rapido aggiornamento dei LEA, ricordando che il Patto per la salute, siglato ormai quasi due anni fa, è prossimo alla scadenza. Sottolinea che purtroppo le regioni tendono a preferire

l'ospedalizzazione dei pazienti rispetto alla promozione delle cure domiciliari, con gravi ripercussioni sia per i costi complessivi sia sotto il profilo dell'attenzione verso i malati.

Dichiarando di comprendere le perplessità circa un utilizzo improprio di risorse destinate alla sanità per finalità assistenziali, invita a trovare una soluzione alternativa rispetto a quella di scaricare tutti gli oneri sui servizi degli enti locali, vista l'impossibilità di gestire una situazione di crescente complessità rispetto alle non autosufficienze.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.05.

ALLEGATO 1

5-06827 Nesci: Sul commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, in via preliminare occorre rilevare che:

l'accordo fra i Ministeri affiancanti e la regione Calabria per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2009;

il commissariamento degli organi istituzionali della regione risale all'anno 2010 (delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010);

al termine del triennio di vigenza dell'originario Piano di rientro non sono stati raggiunti gli obiettivi strutturali ed economici ivi previsti;

l'originario Piano di rientro è, pertanto, proseguito secondo i Programmi Operativi predisposti dal Commissario « *ad acta* », come disposto dall'articolo 2, comma 88, legge n. 191/2009, che, peraltro, lascia espressamente « fermo » l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro;

il successivo comma 88-*bis* specifica che: « il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro »;

non risulta che gli organi istituzionali della regione Calabria abbiano manifestato l'intenzione di presentare un nuovo piano di rientro; com'è noto, solo a seguito dell'approvazione del quale (con delibera del Consiglio dei Ministri, al termine della

procedura di cui all'articolo 2, commi 78 e 79, legge n. 191/2009), è previsto il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo nuovo Piano di rientro, come prescritto dall'articolo 2, comma 88, della legge n. 191/2009.

Il chiaro disposto delle norme di riferimento, non consente una lettura come quella proposta nell'interrogazione, secondo cui la struttura commissariale (composta da Commissario e Sub-Commissario) decadrebbe « di diritto » dalla carica (al termine dell'originario Piano di rientro o dei successivi Programmi Operativi, pur senza aver conseguito gli obiettivi economico-finanziari e strutturali ivi previsti), e le relative funzioni tornerebbero « *ex lege* » alla gestione ordinaria della regione Calabria.

Per quanto attiene all'ambito dei poteri del Commissario *ad acta*, si ritiene opportuno richiamare i principi sanciti dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.

1. Consiglio di Stato, Sentenza n. 2470/2013: « Nella specie [provvedimenti del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro del Molise di revoca/annullamento deliberazioni di Giunta regionale] si tratta di ordinanze emergenziali statali in deroga, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano stesso. L'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come

d'altronde già dispone l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fonda potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazione di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura ipotesi di ordinanze libere "extra ordinem" e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole del contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile ».

2. Corte Costituzionale, Sentenza n. 278/2014: « Questa Corte, in riferimento all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ha affermato in più pronunce, che la nomina di un commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la regione interessata, "sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica". Detta attività è volta a soddisfare "la necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (articolo 32 Cost.) qual è quello alla salute" ».

In questo quadro, è stato affermato che « le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale ».

3. Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Calabria n. 22/2014, re-

cante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, » (concernente norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private): « A tal fine il Governo può nominare un commissario *ad acta*, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (*ex* articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro.

(...) Se poi si considera che – secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, della legge della regione Calabria n. 24 del 2008, come novellato dalla legge in questione – le nuove norme sulla cessione di accreditamenti e autorizzazioni sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi pendenti, non può non concludersi che le disposizioni impugnate sono idonee a compromettere, o a restringere significativamente, l'applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti, come quello che il Commissario *ad acta* dichiara di avere elaborato in adempimento del proprio mandato e che è destinato ad essere sottoposto al consueto procedimento di formazione delle leggi regionali ».

Dalla disciplina normativa e dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale sopra richiamata si evince che:

la nomina di un Commissario « *ad acta* » per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario sopraggiunge all'esito di una perdurante inerzia degli organi istituzionali;

gli ambiti di attività (ed i relativi poteri) del Commissario « *ad acta* » sono delineati dagli obiettivi previsti nei Piani di rientro e nei successivi Programmi Operativi, secondo le priorità di intervento indicate nel mandato commissariale;

in tali ambiti il Commissario « *ad acta* » può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del Piano stesso;

la normativa sopra richiamata fonda potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei Piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazione di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate;

le funzioni amministrative del Commissario « *ad acta* » devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali (ivi compreso il Consiglio regionale);

la struttura amministrativa regionale (ivi compresa la Direzione generale dell'Assessorato alla salute) è a disposizione del Commissario e del Sub Commissario per l'espletamento dei relativi incarichi.

Più in particolare, con riferimento all'asserita ingerenza del Commissario « *ad acta* » nelle ordinarie attività gestionali dell'apparato amministrativo regionale, quanto ai provvedimenti di rilascio, modifica e revoca dell'autorizzazione sanita-

ria e/o dell'accreditamento, si osserva che detta ordinaria attività di gestione è stata correttamente assunta dal Commissario « *ad acta* » fin dalla sua prima istituzione (avvenuta nell'anno 2010), ai sensi dell'articolo 2, comma 83, legge n. 191/2009.

Quanto alle critiche mosse al decreto del Commissario *ad acta* n. 83/2015 (con cui la Struttura commissariale ha trasmesso al Consiglio regionale una nuova versione della proposta di legge regionale « Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private », disciplinante il sistema delle autorizzazioni, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali, onde abrogare la legge regionale n. 24/2008), si rileva quanto segue:

il decreto assolve all'intervento prioritario indicato al Commissario « *ad acta* » nella delibera di conferimento del relativo incarico (punto 10 della delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015);

il decreto attiva la procedura *ex* articolo 2, comma 80, legge n. 191/2009, prescritta nel caso in cui il Commissario, nel corso dell'attuazione del Piano di rientro o dei Programmi Operativi, rinvenga ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che da parte del Governo debbano essere assunte le iniziative suggerite dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 2

5-07387 Fregolent: Sull'assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non autosufficienti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le attività del gruppo di lavoro, richiamato nell'atto parlamentare in esame, dedicato alla revisione dell'assistenza socio-sanitaria e delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, si sono concluse nel dicembre 2014 con la stesura del Capo IV del nuovo schema di decreto ministeriale recante «Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria»; com'è noto, attualmente tale provvedimento è alle valutazioni del MEF, la procedura avviata attua l'articolo 1, comma 3, del Patto per la Salute 2014-2016, e l'articolo 1, commi 553-554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel nuovo schema di decreto, l'assistenza socio-sanitaria è declinata in maniera profondamente rivisitata rispetto al precedente provvedimento del 2001; le specifiche attività nell'assistenza domiciliare, territoriale (consultori familiari, servizi per le dipendenze, servizi per la salute mentale adulti e neuropsichiatria infantile, servizi per disabili), semiresidenziale e residenziale (per malati cronici, malati in fine vita, persone con disturbi mentali, minori con disturbi in ambito psichiatrico, persone con dipendenze patologiche, disabili), vengono puntualmente declinate per consentire una maggiore caratterizzazione dell'assistenza.

Il provvedimento in questione articola l'assistenza secondo livelli di complessità ed impegno assistenziale crescente in relazione al bisogno di cura: le cure domiciliari alle persone con patologie croniche non autosufficienti sono state distinte in livelli di intensità progressiva (da cure domiciliari di «livello base» a cure domiciliari ad elevata intensità, che sostitui-

scono la c.d. «Ospedalizzazione domiciliare»), e l'assistenza residenziale agli stessi pazienti è articolata in trattamenti diversificati, in funzione delle caratteristiche delle strutture e della disponibilità del personale sanitario e sociosanitario, distinguendo trattamenti specialistici intensivi «di supporto alle funzioni vitali», trattamenti «estensivi» di cura, recupero e mantenimento funzionale, e trattamenti di lungo-assistenza e mantenimento per le situazioni stabilizzate che non possono essere trattate al domicilio per difficoltà familiari/sociali.

Con riferimento alla ripartizione degli oneri tra il Servizio Sanitario Nazionale e il comune/utente, si conferma quanto previsto dal decreto del 2001, in quanto per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano distinguibili, una percentuale di costo non è attribuibile alle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, si prevede che le cure domiciliari siano integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona.

Tali prestazioni, erogate da operatori socio-sanitari con specifica formazione professionale, secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni, sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta, e per una quota pari al 50 per cento negli altri casi; il restante 50 per cento della quota è posta a carico del comune.

Il decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, dunque, non sta-

bilisce la percentuale della quota sociale che il comune attribuisce all'utente (su base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE).

I comuni hanno la facoltà di chiedere all'utente di coprire con risorse proprie parte della quota a loro attribuita, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e comunale.

Il Servizio Sanitario Nazionale riesce oggi e riuscirà in futuro a garantire un'adeguata assistenza socio-sanitaria alle persone solo se sarà rafforzata l'offerta di servizi sociali e la quota di risorse dedicate a questo settore.

Solo la presenza di un idoneo supporto al domicilio del paziente (assistente familiare) consentirà di evitare le ospedalizzazioni, così come solo una adeguata partecipazione dei comuni ai costi delle residenze consentirà alle persone prive di una famiglia disponibile, di accedere a servizi residenziali di qualità.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Al Fondo in questione sono stati assegnati 100 milioni di euro per il 2007, 300 milioni di euro per il 2008, 400 milioni per il 2009, 400 milioni per il 2010, 100 milioni per il 2011 (incentrati su interventi

concernenti la SLA), 275 milioni per il 2013, 350 milioni per il 2014 e 400 milioni per l'anno 2015.

In particolare, la legge 29 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, all'articolo 17, comma 8, ha previsto che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze sia incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Detto Fondo, quindi, è stato reso strutturale dal 2015 in poi.

Infatti, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, articolo 1, comma 405, ha disposto l'incremento del Fondo con 150 milioni di euro annui, a partire dal 2016, portando la disponibilità di risorse del Fondo a 400 milioni di euro.

Tali risorse, ripartite tra le regioni e le province autonome, sono aggiuntive rispetto a quelle destinate a prestazioni e servizi per i soggetti non autosufficienti da detti Enti, nonché da parte delle Autonomie locali.

Per l'anno 2013, una quota non inferiore al 30 per cento, e per gli anni 2014 e 2015, una quota non inferiore al 40 per cento, sono state destinate agli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano, a domicilio, di assistenza continua nelle 24 ore.

Il Fondo in esame finanzia le attività legate all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza poste in essere dalle regioni in materia di non autosufficienza: le risorse erogate vengono ripartite a seguito di intese in sede di Conferenza Stato-regioni.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti	21
--	----

Giovedì 16 giugno 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.50.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Franco ROBERTI, procuratore na-

zionale antimafia, il quale svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.10.

INDICE GENERALE

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08917 Matarrese: Sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per la regione Puglia	3
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	5
5-08918 Terzoni: Sulle iniziative di competenza volte a salvaguardare il patrimonio idrico della zona di Gualdo Tadino (Perugia)	3
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	6
5-08916 Carrescia: Sulle iniziative urgenti volte a correggere, nell'ambito delle cosiddette « procedure semplificate », un erroneo riferimento normativo ad una tipologia di rifiuti non catalogata a livello europeo	4
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	7

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	10
5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l'elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio	8
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00952 Arlotti, n. 7-00995 Simonetti e n. 7-00998 Ciprini, in materia di iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e UGL	9
Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assoturismo, Federalberghi, Federterme e Federturismo Confindustria	9
Rappresentanti di FLAICA Uniti CUB	9

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-06827 Nesci: Sul commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	16

5-07387 Fregolent: Sull'assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non autosufficienti	15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	19

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti	21
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006700